



1° novembre 2023

Spiegazioni concernenti la modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP, RS 922.01) - parte 1 «Regolazione del lupo e dello stambecco»

Numero di riferimento/incarto: R114-1275

Indice

1	Situazione iniziale / introduzione	3
2	Punti essenziali del progetto	3
3	Rapporto con il diritto internazionale	3
4	Coinvolgimento degli ambienti interessati	4
5	Commento alle singole disposizioni	5
6	Entrata in vigore della modifica	11
7	Modifica di altri atti normativi	11
8	Ripercussioni.....	11
8.1	Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni.....	11
8.2	Ripercussioni su economia, ambiente, salute ecc.....	11

1 Situazione iniziale / introduzione

La «legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici» [legge sulla caccia (LCP), RS 922.01] disciplina la protezione e la risoluzione dei conflitti con la fauna selvatica indigena. Visto l'aumento delle popolazioni di lupi e dei conflitti con l'agricoltura, con decisione del 16 dicembre 2022 il Parlamento ha proceduto a una revisione della LCP, che il Consiglio federale intende attuare in due fasi.

Con la presente revisione dell'ordinanza sulla caccia, in una prima fase il Consiglio federale metterà in atto la regolazione dello stambecco e del lupo e l'estensione della regolazione reattiva del lupo ai mesi estivi (art. 7a cpv. 1 e 2 e art. 12 cpv. 4 e 4^{bis} della nuova LCP).

Le suddette norme della LCP e le relative disposizioni d'esecuzione entreranno in vigore il 1° dicembre 2023. Queste disposizioni dell'ordinanza saranno applicate a tempo determinato fino al 31 gennaio 2025. La nuova LCP prevede in particolare la possibilità di regolare a titolo preventivo le popolazioni di lupi dal 1° settembre al 31 gennaio. La rapida entrata in vigore parziale consentirà pertanto di procedere a una regolazione preventiva nei prossimi mesi di dicembre e gennaio.

In una seconda fase il Consiglio federale metterà in atto le restanti disposizioni di legge, che entreranno definitivamente in vigore il 1° febbraio 2025.

Il motivo alla base dell'iter scelto è la crescita esponenziale della popolazione di lupi in Svizzera. Se nel 2020 si contavano in tutto 11 branchi e poco più di un centinaio di esemplari nel Paese, nel 2021 il numero di branchi era salito a 15, per poi raggiungere quota 26 a fine 2022. Attualmente, in Svizzera vi sono 32 branchi e circa 300 esemplari certi.

Parallelamente cresce il numero di predazioni ai danni degli animali da reddito. Nel 2019 si sono registrate 446 predazioni da parte del lupo in Svizzera, nel 2022 ben 1480.

Con questa procedura il Consiglio federale intende dare seguito a una richiesta di fondo del Parlamento, che invoca la necessità di regolare al più presto le popolazioni di lupi.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto definisce la messa in atto delle seguenti disposizioni della legge sulla caccia:

- articolo 7a capoversi 1 e 2 LCP: regolazione *proattiva* delle colonie di stambecchi e dei branchi di lupi in autunno e in inverno da parte dei Cantoni;
- articolo 12 capoversi 4 e 4^{bis} LCP: regolazione *reattiva* dei branchi di lupi responsabili di danni durante i mesi estivi.

3 Rapporto con il diritto internazionale

L'impegno internazionale della Svizzera in materia di regolamentazione della protezione e dell'utilizzo venatorio dei mammiferi e degli uccelli selvatici è vincolato alla Convenzione di Berna (RS 0.455), che la Svizzera ha ratificato nel 1982.

Il lupo figura nell'allegato II della Convenzione di Berna come specie faunistica assolutamente protetta. Gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare opportuni provvedimenti legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la conservazione delle specie enumerate all'allegato II. La protezione delle specie elencate all'allegato II, tuttavia, non va intesa in senso assoluto. In determinate situazioni, infatti, l'articolo 9 della Convenzione ammette una serie di deroghe, in particolare nell'interesse della sicurezza pubblica e al fine di prevenire danni importanti. La risoluzione 2 attua l'articolo 9 della Convenzione di Berna stabilendo che non è necessario che il danno si sia verificato per poter disporre provvedimenti contro le specie di cui all'allegato II. Tali interventi sono pertanto consentiti anche al fine di prevenire situazioni di pericolo o danni importanti. Alla luce di ciò, la nuova regolamentazione per la presente

ordinanza in materia di regolazione delle popolazioni di lupi e abbattimento di singoli esemplari dannosi è conforme alle disposizioni della Convenzione di Berna.

All'articolo 9 la Convenzione di Berna stabilisce inoltre che gli eventuali provvedimenti legittimi contro esemplari protetti non devono nuocere alla popolazione della specie interessata. Le misure previste sono in linea con i principi della Convenzione di Berna.

4 Coinvolgimento degli ambienti interessati

Per questa entrata in vigore parziale il Consiglio federale ha rinunciato a una procedura di consultazione. Le motivazioni sono, in particolare, le seguenti:

- Per l'entrata in vigore parziale è stato garantito il coinvolgimento degli ambienti interessati, essendo stata trasmessa loro per parere la documentazione. Le conferenze cantonali preposte [Conferenza per la foresta, la fauna e il paesaggio (CFP), Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDAgr), Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) e Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA)] e le organizzazioni di protezione e di utenti [Unione svizzera dei contadini (USC), Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), CacciaSvizzera, Pro Natura, BirdLife, WWF e Gruppo Lupo Svizzero (GLS)] hanno potuto esprimere un parere scritto.
- La revisione parziale avrà una validità limitata nel tempo. In una seconda fase, le disposizioni transitorie in materia di regolazione saranno sottoposte a regolare consultazione nella primavera del 2024 insieme alle restanti disposizioni di attuazione della legge sulla caccia, dopodiché entreranno definitivamente in vigore il 1° febbraio 2025.

L'iter scelto consente di procedere a una regolazione preventiva nei prossimi mesi di dicembre e gennaio. Il motivo per cui si è optato per questa procedura è la crescita esponenziale della popolazione di lupi in Svizzera e il continuo aumento delle predazioni. Senza un'entrata in vigore dell'ordinanza in tempi rapidi, la prossima estate si dovrà fare i conti con un numero di branchi e di singoli esemplari ancora maggiore, che metterà in seria difficoltà l'estivazione sugli alpeggi.

- Prima della votazione popolare del 20 settembre 2020 sulla modifica della legge sulla caccia si erano già sottoposte a consultazione le disposizioni d'esecuzione concernenti la regolazione preventiva del lupo (dall'8 maggio al 9 settembre 2020). Su tale materia la nuova revisione della LCP prevede fondamentalmente le medesime disposizioni di legge di quelle contenute nel progetto respinto in sede di votazione popolare. Secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061) si può rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto.
- La revisione della legge sulla caccia è stata preceduta dall'iniziativa parlamentare 21.502 «L'aumento delle popolazioni di lupi diventa incontrollabile e senza la possibilità di regolamentarlo minaccia l'agricoltura». Entrambe le commissioni concordavano sulla necessità di procedere in tempi rapidi a una revisione della LCP e di introdurre una regolazione proattiva al fine di contenere la crescita esponenziale della popolazione di lupi.

5 Commento alle singole disposizioni

Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b, nonché cpv. 4

La frase introduttiva aggiunta al **capoverso 1** chiarisce che la disposizione si applica soltanto alla regolazione *reattiva* (ossia secondo l'art. 12 cpv. 4 LCP) e non alla regolazione *proattiva* (ossia secondo l'art. 7a). Quest'ultima è disciplinata agli articoli 4a e 4b.

Le **lettere a e b del capoverso 1** vengono abrogate, trattandosi di requisiti in materia di regolazione che si basano sull'articolo 7 capoverso 2 LCP abrogato dal Parlamento.

Il **capoverso 4** viene abrogato. D'ora in avanti la regolazione dello stambecco viene disciplinata all'articolo 4a e non più in un'ordinanza separata. Viene abrogata inoltre l'ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES, RS 922.27) (cfr. in merito Modifica ad altri normativi, numero III).

Art. 4^{bis}

L'articolo sulla «regolazione del lupo» viene abrogato, trattandosi di una fattispecie ora disciplinata all'articolo 4b.

Art. 4a Regolazione dello stambecco

L'attuale ordinanza sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES, RS 922.27) viene abrogata e sostituita dal presente articolo 4a. I contenuti di questo nuovo articolo si rifanno per buona parte a quanto disciplinato sinora dall'ORES. Come attualmente, l'attività venatoria volta a regolare la popolazione di stambecchi protetti dev'essere finalizzata a impedire preventivamente (ossia proattivamente) i danni, prima che questi si verifichino. In un'ottica di semplificazione amministrativa si rinuncia al resoconto dettagliato dei Cantoni sugli effettivi di stambecchi di cui al primo capoverso dell'ORES e si effettua soltanto una semplice notifica nel quadro della statistica federale della caccia (art. 16 OCP).

Capoverso 1: gli stambecchi vivono in popolazioni spesso ben differenziate a livello territoriale (colonie di stambecchi), tanto da non avere pressoché scambi tra loro. L'eventuale regolazione degli effettivi si riferisce pertanto sempre a queste colonie chiaramente identificabili. Come attualmente, l'attività venatoria volta a regolare singole colonie di stambecchi necessita del preventivo consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (art. 7a cpv. 1 LCP). In conformità all'articolo 7a capoverso 1 frase introduttiva, che richiede un consenso anziché un accordo come nell'articolo 7 capoverso 3 abrogato, d'ora in avanti spetta ai Cantoni decidere in merito alla regolazione delle colonie di stambecchi. Al fine di semplificare le procedure amministrative, sono ammesse decisioni cantonali collettive per tutte le colonie di stambecchi di un Cantone e per un periodo massimo di quattro anni (cfr. cpv. 6).

Capoverso 2: i Cantoni presentano domanda di regolazione delle loro colonie di stambecchi all'UFAM. La domanda deve contenere i seguenti dati: **lettera a:** indicazione degli effettivi di ciascuna colonia, suddivisi nelle medesime classi d'età e di sesso di quelle già previste sinora nell'ORES. In questo modo si garantisce che le serie di dati relativi a tutte le colonie rimangano confrontabili tra loro, consentendo una ricostruzione temporale ininterrotta dei dati per ciascuna colonia. La **lettera b** impone ai Cantoni l'obbligo di motivare nella loro domanda la regolazione prevista degli effettivi. Come motivazione possono essere indicati sia i potenziali danni allo spazio vitale (ossia al bosco o ad aree agricole) sia la potenziale concorrenza con altre specie selvatiche o con stambecchi della medesima colonia.

Lettere c e d: i Cantoni specificano, oltre al tipo di misure previste, anche la popolazione finale auspicata per ciascuna colonia. Questi dati consentono all'UFAM di verificare, ai fini dell'autorizzazione rilasciata per un periodo massimo di quattro anni, se con la regolazione prevista si riesca a ottimizzare la crescita della colonia e allo stesso tempo minimizzare i danni.

Capoverso 3: i provvedimenti di regolazione mediante attività venatoria non devono mettere a rischio la struttura naturale di una popolazione di stambecchi (sesso ed età). In particolare, i Cantoni sono tenuti a pianificare gli interventi in modo da non abbattere troppi esemplari maschi e da garantire che, all'interno della popolazione maschile, vi sia un numero sufficiente di maschi più anziani che siano soprattutto in grado di generare la maggior parte della prole e che, come tali, risultino essere i più produttivi e di maggior pregio. Con la specifica che almeno la metà degli animali abbattuti dev'essere di sesso femminile, si raggiunge lo scopo di ottenere in linea di principio una regolazione, ossia un adeguamento numerico della popolazione all'obiettivo prestabilito. Qualora sia necessaria una riduzione più drastica dell'effettivo, il Cantone deve aumentare la quota di femmine da abbattere a oltre il 50 per cento.

Capoverso 4: come attualmente, i Cantoni sono tenuti a coordinare tra loro sia il rilevamento degli effettivi che gli interventi venatori di regolazione delle colonie di stambecchi. Se queste ultime si estendono su più Paesi, occorrerebbe possibilmente mirare a un coordinamento internazionale.

Capoverso 5: d'ora in avanti l'UFAM potrà rilasciare l'autorizzazione al piano di regolazione cantonale per un periodo massimo di quattro anni, anziché di anno in anno come previsto sinora per l'approvazione della pianificazione cantonale degli abbattimenti. Ciò consentirà di ridurre l'onere amministrativo a carico di Confederazione e Cantoni. Questa periodicità quadriennale verrà possibilmente sincronizzata con il periodo di validità degli Accordi programmatici NPC. I parametri di abbattimento potranno e dovranno anche essere corretti a cadenza annuale. Nello specifico, qualora si verificano eventi naturali all'interno delle colonie di stambecchi (ad es. moria invernale o epizootie) i Cantoni sono esortati a ridurre opportunamente o sospendere del tutto gli abbattimenti richiesti nell'arco di tempo autorizzato.

Art. 4b **Regolazione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia**

Questo articolo disciplina l'attuazione dell'articolo 7a LCP rispetto alla possibilità di regolazione proattiva delle popolazioni di lupi da parte dei Cantoni. Lo scopo è consentire a questi ultimi di regolare *a priori* le popolazioni di lupi al fine di prevenire danni e conflitti, anziché *a posteriori* dopo che danni o conflitti si sono già verificati. Gli obiettivi sono far sì che nelle regioni vi sia una popolazione di lupi adeguata, che le dimensioni dei branchi siano adeguate e che i lupi manifestino un comportamento quanto più schivo possibile nei confronti di esseri umani e animali da reddito. Nel fare ciò, come recita l'articolo 7a LCP, non si deve mettere in pericolo la popolazione di lupi, come peraltro prevede il mandato costituzionale (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost., RS 101). Gli interventi richiedono la previa autorizzazione dell'UFAM, che verifica la compatibilità delle misure di regolazione cantonali con i requisiti di protezione della specie. A tale proposito l'articolo 7a LCP indica esplicitamente che la regolazione dev'essere *necessaria* per impedire il verificarsi di un danno, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Il legislatore ha dunque precisato che, nonostante la possibilità di regolazione proattiva del lupo, non si deve rinunciare alla preventiva adozione di provvedimenti volti a impedire danni agli animali da reddito. Il danno, tuttavia, non deve essersi necessariamente già verificato, come invece prevede la regolazione reattiva delle popolazioni ex articolo 12 capoverso 4, bensì è sufficiente che il suo verificarsi sia ritenuto plausibile. Come mostrano le esperienze degli ultimi anni, con le sole misure di protezione del bestiame si possono ridurre, ma non impedire del tutto, gli attacchi e le predazioni da parte dei lupi.

Il **capoverso 1** stabilisce che la regolazione proattiva delle popolazioni di lupi debba avvenire attraverso interventi sui branchi, essendo questi ultimi determinanti per l'evoluzione degli effettivi della specie. Per branchi di lupi s'intendono i nuclei familiari composti da entrambi i genitori, accompagnati dai rispettivi cuccioli nati nello stesso anno o eventualmente negli anni precedenti. Nel corso del loro primo anno di vita i cuccioli sono parte integrante del branco, dopodiché la maggior parte di essi si stacca; soltanto alcuni esemplari continuano a farne parte come giovani lupi, occupandosi negli anni a venire dell'allevamento dei piccoli nati dai loro genitori. La riproduzione all'interno del branco avviene generalmente tutti gli anni, ma

anche negli anni in cui non si verifica, la coppia di genitori e alcuni giovani esemplari nati gli anni precedenti rimangono insieme e continuano a vivere in branco.

La regolazione dei branchi di lupi è soggetta a previa autorizzazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Quest'ultimo analizza l'effettivo della popolazione e verifica la necessità dell'intervento per ogni singolo branco. Come specificato nella frase introduttiva di questo capoverso, spetta ai Cantoni decidere in merito alla regolazione di un branco. Per semplificare le procedure amministrative, i Cantoni possono emanare un'unica decisione collettiva a livello cantonale per tutti i branchi oggetto di regolazione nel corso del periodo successivo.

Il **capoverso 2** specifica i requisiti, in termini di contenuto, che devono soddisfare le domande di regolazione dei branchi trasmesse dai Cantoni all'UFAM ai fini della sua autorizzazione. Tali requisiti sono validi ciascuno per sé e non devono essere soddisfatti cumulativamente.

Lettera a: i Cantoni devono comunicare all'UFAM l'effettivo attuale di lupi. Numero 1: va indicato il numero di branchi e di coppie di lupi stanziali. In genere occorre anche prevedere che questi nuclei si riprodurranno nel corso dell'anno. Gli esemplari singoli sono invece difficili da rilevare, soprattutto se in movimento, per cui solitamente non è possibile indicare un dato preciso. Per i branchi e le coppie di lupi, inoltre, è necessario tracciare a grandi linee su una cartina il loro areale di attività, essendo particolarmente importante circoscriverli rispetto a branchi e coppie eventualmente presenti nelle vicinanze. Le cartine di questi areali di attività sono utili anche a indicare l'appartenenza dei branchi e delle coppie di lupi alle cinque regioni riportate all'allegato 3. Numero 2: per ogni branco va inoltre specificata la composizione attuale, in particolare anche il numero di giovani animali nati nell'anno precedente e, se già noto, anche nell'anno in corso. Numero 3: per i singoli branchi, inoltre, i Cantoni indicano se negli ultimi dodici mesi ci sono stati casi di abbattimento su ordine ufficiale o di inselvatichimento, dal momento che questi lupi vanno computati nella percentuale di abbattimento (cfr. cpv. 4). La **lettera b** stabilisce l'obbligo per i Cantoni di motivare la regolazione, ossia di spiegare in maniera plausibile la ragione per cui è necessaria. Le possibili motivazioni sono: il numero 1 consente innanzitutto la regolazione al fine di prevenire danni ad animali da reddito in aziende agricole che hanno attuato le misure di protezione del bestiame prescritte dal Cantone e ritenute ragionevoli ai sensi dell'articolo 10^{quinquies}. Qualora il Cantone abbia valutato che in un dato territorio abitato da lupi le aziende alpestri non debbano adottare misure di protezione del bestiame, bensì soltanto misure d'emergenza, la regolazione serve comunque indirettamente anche alla protezione degli animali da reddito di tali alpeggi. I Cantoni forniscono consulenza o informano preventivamente le aziende agricole in merito alle misure di protezione del bestiame possibili e ragionevoli, nonché alle eventuali misure d'emergenza nel caso in cui le prime non siano ragionevoli. Non sarebbe invece una motivazione legittima per l'abbattimento di un lupo la protezione di animali da reddito per i quali non sono state adottate misure di protezione ragionevoli, nonostante fossero state possibili. Resta salvo, inoltre, l'articolo 11 capoverso 5 LCP, che vieta la regolazione del lupo all'interno di bandite federali. Il numero 2 consente di prevenire situazioni di pericolo per l'uomo a causa dei lupi. Il numero 3 consente la regolazione al fine di prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici ad opera del lupo. L'obiettivo in tal caso è far sì che il Cantone, quale titolare del diritto di utilizzazione della selvaggina (regalia della caccia), possa continuare a disporre di un effettivo di fauna selvatica adeguato a livello regionale da destinare alla pratica venatoria ed evitare che tale effettivo subisca una riduzione eccessiva a causa dei lupi. La disposizione prevede tuttavia una restrizione che attua la volontà del legislatore. La regolazione ai sensi di questo numero non è consentita al Cantone finché la popolazione di artiodattili selvatici all'interno dell'areale di attività del branco è tale che la brucatura a scapito del ringiovanimento del bosco impone al Cantone di adottare piani di gestione del bosco e della selvaggina ai sensi dell'articolo 31 dell'ordinanza sulle foreste. Per tutelare gli alberi giovani dalla brucatura da parte degli artiodattili, questi piani contengono infatti interventi di carattere venatorio volti a ridurre la popolazione regionale di questa specie. Ne consegue che, in questi casi, l'ulteriore impatto del lupo sulla riduzione degli effettivi di artiodattili va assolutamente auspicato, per cui non ci sarebbe alcun motivo di regolare la popolazione di lupi. **Lettera c:** i lupi sono animali estremamente mobili con ampi areali di attività, per cui i territori dei branchi o delle coppie di lupi si estendono spesso oltre i confini amministrativi. Per

tale motivo, i Cantoni all'interno di una delle regioni di cui all'allegato 3 devono discutere preventivamente sia della popolazione di lupi che delle misure da adottare a livello cantonale (cfr. cpv. 6).

Il **capoverso 3** definisce le condizioni da rispettare in fase di regolazione. In linea di principio si presuppone che tutti i criteri di cui all'articolo 7a capoverso 2 debbano essere soddisfatti per poter ottenere l'autorizzazione a intervenire su un branco. In particolare le misure non devono mettere in pericolo la popolazione di lupi (ai sensi degli art. 78 cpv. 4 e 79 Cost. e degli art. 1 cpv. 1, 2 e 7a LCP) e la regolazione dev'essere necessaria per uno dei tre motivi elencati al capoverso 2 lettera b. Per quanto riguarda i branchi di cui alle lettere a e b, i Cantoni possono fondamentalmente ritenerne necessaria la regolazione con l'obiettivo generale di conservare gli esemplari schivi. Rispetto alla lettera c, invece, non devono prevedere il prelievo di «branchi con comportamenti normali», ad esempio quelli che negli ultimi 12 mesi non hanno né predato animali da reddito di allevamenti protetti né manifestato «comportamenti critici» nei confronti di esseri umani o cani da compagnia, come indicato all'allegato 5 della Strategia Lupo. Il capoverso 3 stabilisce che per ogni regione si definisca, in funzione delle sue dimensioni, un valore soglia per il numero minimo di branchi sotto il quale non bisogna scendere con le misure adottate dai Cantoni: tale valore è pari a tre branchi per le regioni più grandi (oltre 10 000 km²) e a due branchi per le regioni più piccole (meno di 10 000 km²). L'articolo 4b capoverso 3 lettera c (abbattimento di tutti i lupi di un branco) può essere applicato soltanto se il suddetto valore soglia è stato superato ed, eliminando il branco, non si scende al di sotto di esso. Le cinque regioni della Svizzera sono indicate all'allegato 3: nelle due regioni «Alpi nordoccidentali» e «Svizzera sudorientale» il valore soglia calcolato in base alla loro superficie (senza considerare insediamenti e laghi) è pari a tre branchi, nelle tre regioni «Giura», «Svizzera nordorientale» e «Svizzera centrale» a due branchi. Le regioni servono dunque a garantire la distribuzione della popolazione di lupi su tutto il territorio nazionale. Lo stesso principio dev'essere applicato anche all'interno di esse. Per quanto concerne la regolazione dei branchi esistenti, valgono le seguenti regole: **lettera a**: in linea di principio i Cantoni possono regolare i lupi a partire dal primo branco, fermo restando che, in presenza di un solo branco per regione, non abbattano più della metà dei giovani lupi nati quello stesso anno (giovani animali). **Lettera b**: nel momento in cui in una data regione vivono più branchi, per ognuno di essi è possibile abbattere al massimo due terzi dei giovani lupi nati nello stesso anno (giovani animali). **Lettera c**: d'ora in avanti, in caso di superamento del numero massimo di branchi per regione indicato all'allegato 3 è possibile eliminare anche interi branchi con i rispettivi genitori. Questa nuova regola deve consentire in particolare l'abbattimento dei branchi che iniziano a specializzarsi nella predazione di capi della specie bovina o equina, che imparano ad aggirare le misure di protezione del bestiame o che sviluppano un «comportamento critico» nei confronti dell'uomo e dei cani da compagnia. Tale comportamento viene messo in pratica dai genitori e quindi trasmesso alla progenie. In caso di regolazione è consentito eliminare completamente anche i branchi che non si riproducono nel corso dell'anno in questione.

Capoverso 4: sono considerati particolarmente dannosi i branchi di lupi che si sono specializzati nella predazione di bovini, equini e camelidi del nuovo mondo. Questo comportamento viene praticato dai genitori, in particolare dal capobranco. Il capoverso 4 consente di abbattere anche questi lupi che provocano danni, se la regolazione avviene in linea di principio attraverso l'abbattimento di giovani animali (cpv. 3 lett. a e b) e se non deve essere allontanato l'intero branco o se detto allontanamento non è motivabile. Il Cantone fornisce a posteriori con strumenti adeguati la prova dei genitori che provocano danno.

Capoverso 5: nella quota di abbattimento dei branchi vanno computati i lupi che, nell'arco di un anno, si sono inselvatichiti o sono stati abbattuti per ordine ufficiale, sia che si tratti dell'abbattimento di un singolo esemplare pericoloso (art. 9^{ter}) o di interventi di regolazione effettuati durante l'estate sui lupi dannosi di un branco (art. 4c). Non vanno computati invece gli esemplari trovati morti per altre ragioni.

Capoverso 6: le condizioni di cui al capoverso 6 servono a far sì che, attraverso abbattimenti mirati, gli esemplari di un branco diventino e rimangano schivi. I lupi, infatti, attaccano soprat-

tutto le prede per cui il rischio che possano ferirsi durante la caccia a causa del comportamento difensivo dell'animale preda (in particolare colpi sferrati con gli zoccoli e con le corna) è ridotto. Tra gli animali selvatici prediligono pertanto esemplari giovani o deboli e in età avanzata, oppure animali da reddito più mansueti come ovini o caprini. Per ottenere l'effetto desiderato, il capoverso 6 impone ai Cantoni di effettuare gli abbattimenti dei lupi in situazioni che possano fungere da insegnamento per gli altri esemplari. Nello spirito di questa disposizione il Cantone aumenta in modo mirato il rischio per i lupi (ad es. in prossimità di greggi e mandrie di animali protetti o di insediamenti), in modo tale che l'animale impari a evitare questi luoghi e queste circostanze e in futuro se ne stia quanto più possibile alla larga. L'adozione di misure di protezione del bestiame e l'eventuale abbattimento di lupi in loro prossimità sono pertanto da considerare un binomio inscindibile. Le esperienze degli ultimi anni nei Cantoni mostrano come un branco che rimane schivo causi molti meno problemi rispetto a uno «orfano» con lupi solitari irrequieti in costante movimento. Se, tuttavia, la regolazione viene effettuata proattivamente allo scopo di mantenere un effettivo di fauna selvatica adeguato a livello regionale, come previsto al capoverso 3 lettera c, i lupi possono essere abbattuti in tutto il loro areale di attività e non soltanto nei pressi di greggi e mandrie di animali da reddito e di insediamenti, non trattandosi di interventi che devono avere un effetto educativo. Per evitare di eliminare per errore i genitori, si consiglia di iniziare il prima possibile con la regolazione proattiva dei branchi a partire da settembre/ottobre, quando gli esemplari giovani sono ancora facilmente distinguibili dagli adulti. Se invece dev'essere eliminato l'intero branco, non è più fondamentale differenziare i piccoli dai loro genitori, per cui si può iniziare a intervenire anche dopo la prima neve. A quel punto è più facile avvistare i lupi seguendone le tracce, per poi abatterli con appostamenti fissi.

Il **capoverso 7** impone ai Cantoni l'obbligo di coordinarsi all'interno della rispettiva regione di cui all'allegato 3. Si tratta sia di esaminare congiuntamente i rilevamenti delle popolazioni che di coordinare le misure previste. In casi eccezionali può anche essere necessario concertarsi con una regione vicina. La disposizione di questo capoverso è legata direttamente a quella del capoverso successivo.

Capoverso 8: l'UFAM rilascia la sua autorizzazione ai Cantoni per la durata di un anno o di un periodo di regolazione. Al fine di ottimizzare l'iter burocratico, i Cantoni interessati devono coordinare le domande tra loro (cfr. cpv. 7) onde consentire all'UFAM di verificarle in maniera ordinata. I Cantoni sono altresì tenuti a trasmettere le domande all'UFAM il prima possibile, differenziandole per regione (a cui appartiene il Cantone secondo l'all. 3) e per branco. Ai fini del coordinamento intercantonale, intorno al mese di aprile l'UFAM provvede dunque a esaminare tali domande per regione insieme ai Cantoni interessati, verificando la popolazione di lupi presente nella regione e la sua distribuzione a livello territoriale, l'adempimento dei presupposti per una regolazione, le quote di abbattimento consentite e l'eventuale eliminazione di determinati branchi. In base all'esito di questo coordinamento intercantonale l'UFAM risponde alle singole domande dei Cantoni, considerando in particolare l'entità del potenziale danno nei diversi territori battuti dai branchi, nonché la distribuzione favorevole e uniforme dei branchi all'interno delle singole regioni e della Svizzera in generale.

Art. 4c Regolazione del lupo secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} della legge sulla caccia

Come stabilito all'articolo 7a LCP, il periodo di regolazione proattiva dei branchi di lupi inizia il 1° settembre e dura fino al 31 gennaio.

La regolazione proattiva è possibile dunque solo al termine dell'estivazione. Il nuovo articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP consente tuttavia ai Cantoni, in determinate condizioni e previo consenso dell'UFAM, di regolare già durante l'estate (dal 1° giugno al 31 agosto) gli eventuali branchi che hanno causato danni. Questo per garantire la protezione del bestiame durante il periodo di estivazione, che di solito inizia alla fine di maggio, se le misure di protezione ragionevoli non sono sufficienti. Tale regolazione può essere necessaria, secondo la disposizione di legge, soprattutto per contenere sin dall'inizio quei branchi che si specializzano nella predazione particolarmente problematica di grandi animali da reddito come bovini o equini. La regolazione reattiva dovrebbe rimanere possibile anche per gli ovini e i caprini. In tale ottica questo articolo dell'ordinanza disciplina la regolazione reattiva dei branchi secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP a titolo di legislazione speciale (*lex specialis*) in aggiunta all'articolo 12 capoverso 4 LCP.

Il **capoverso 1** precisa che per danno ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP s'intende l'uccisione o il ferimento grave di un animale da reddito della specie bovina ed equina, a condizione che siano state adottate le misure ragionevoli di protezione del bestiame. Queste ultime consistono nella detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e le prime due settimane di vita e nella rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli da tale pascolo (art. 10^{quinquies} cpv. 1 lett. c). Sono considerati uccisi anche gli animali da reddito che sono stati feriti dal lupo in maniera così grave da dover essere abbattuti d'urgenza. Allo stesso modo si possono includere anche gli animali da reddito gravemente feriti che necessitano di un trattamento veterinario prolungato, spesso fino a un mese, ma che grazie alle cure tornano in salute. Non si considerano ferite gravi, ad esempio, graffi o morsi superficiali ed escoriazioni cutanee guaribili con una semplice cura delle ferite, eventualmente accompagnata dalla somministrazione di antibiotici prescritti dal veterinario.

Inoltre, la regolazione reattiva dovrebbe rimanere possibile quando viene raggiunta una soglia di danno di 8 animali da reddito (ovini e caprini) uccisi, a condizione che il danno si sia verificato durante l'attuale periodo di estivazione e che gli animali siano stati protetti mediante misure ragionevoli di protezione del bestiame.

Ai sensi del **capoverso 2** la regolazione avviene con l'abbattimento di al massimo due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione. Al fine di tutelare i genitori, applicando per analogia l'articolo 7 capoverso 5 LCP è consentito abbattere unicamente esemplari giovani, mentre i genitori che si prendono cura dei piccoli vanno risparmiati. Ovviamente, a partire dal 1° settembre un branco di questo tipo può essere ulteriormente regolato o anche eliminato del tutto nell'ambito della regolazione proattiva di cui all'articolo 4b.

Ai sensi del **capoverso 3** l'abbattimento degli animali giovani deve avvenire in prossimità del gregge o della mandria da cui proviene il bestiame predato, così da ottenere il giusto effetto educativo, evitare di avvicinarsi a bovini ed equini.

Ai sensi del **capoverso 4** le domande rivolte dai Cantoni all'UFAM devono essere conformi ai requisiti di qualità di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettere a-e.

Allegato 3

La spiegazione introduttiva di questo allegato si trova sostanzialmente all'articolo 4b capoverso 3. La cartina mostra la suddivisione nelle cinque regioni di presenza del lupo, mentre la tabella definisce i Cantoni facenti parte delle regioni e il valore soglia relativo al numero di branchi per regione. Le superfici delle regioni sono calcolate al netto dei laghi e delle aree di insediamento.

6 Entrata in vigore della modifica

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2023 e ha effetto sino al 31 gennaio 2025.

7 Modifica di altri atti normativi

L'ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES, RS 922.27) è abrogata.

8 Ripercussioni

8.1 Ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

L'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente atto implica un considerevole onere supplementare per le autorità cantonali preposte alla caccia. Il monitoraggio degli effettivi di lupi e l'esecuzione degli abbattimenti, in particolare, richiede un notevole impegno di personale. Per quanto riguarda l'esecuzione delle disposizioni sugli stambecchi, invece, l'impegno a carico dei Cantoni non dovrebbe discostarsi molto da quello attuale.

8.2 Ripercussioni su economia, ambiente, salute ecc.

Il presente atto normativo ha l'obiettivo di sgravare soprattutto l'agricoltura di montagna, regolando in maniera efficace la popolazione di lupi. In tal modo, e unitamente alle misure di protezione del bestiame, si potranno ridurre i danni agli animali da reddito. I lupi, se schivi e tendenti a evitare l'uomo, sono garanzia di un consenso più ampio nei confronti di questa specie animale altamente dibattuta a livello politico.